

FONDAZIONE MARINA LERMA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FONDAZIONE MARINA LERMA SUL PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI FONDAZIONE MARINA LERMA IN FONDAZIONE
ANGELO CUSTODE ONLUS**

(redatta in conformità all'art. 2501-*quinquies* c.c., per quanto applicabile)

INDICE

1. FINALITÀ DELLA PRESENTE RELAZIONE.....	3
2. ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	4
2.1. Ente Incorporante (dati e finalità)	4
2.2. Ente Incorporando (dati e finalità)	6
3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE	7
4. MODIFICHE DEGLI STATUTI DELL'INCORPORANTE	9
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE	13
6. METODO DI VALUTAZIONE	13
7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE.....	15
8. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE SUI CREDITORI E DIPENDENTI	15
9. RIFLESSI FISCALI SULLE FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	15
10. ULTERIORI PROFILI GIURIDICI	16

1. FINALITÀ DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione dell'Organo Amministrativo (di seguito, anche solo, la "Relazione Illustrativa") della Fondazione Marina Lerma (di seguito, anche solo, la "Incorporanda" o "Ente Incorporando") è predisposta, ai sensi dell'art. 2501 quinquies del c.c., al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione di fusione per incorporazione (di seguito, anche solo, la "Operazione") della Fondazione Marina Lerma nella Fondazione Angelo Custode Onlus (di seguito, anche solo, la "Incorporante" o "Ente Incorporante").

Ai sensi dell'art 2501 quinquies, infatti, "L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione."

Tenuto conto che entrambi gli Enti non hanno scopo di lucro e non possono distribuire in nessun modo utili o riserve di utili, gli amministratori precisano che l'operazione non comporta l'attribuzione di diritti patrimoniali differenziati basati sul concetto di quota di partecipazione. Ne consegue che, l'Operazione di fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio di denaro.

La presente relazione accompagna il progetto di fusione per incorporazione inerente l'Operazione, così come predisposto dagli Organi Amministrativi della Fondazione Angelo Custode Onlus e della Fondazione Marina Lerma.

2. ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1. Ente Incorporante (dati e finalità)

Fondazione Angelo Custode Onlus, con sede legale in Bergamo (BG), piazza Duomo, n. 5, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo al n.: 03385420165, R.E.A. n. 376011, (con iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche – Ente Regione Lombardia – n. 2269).

L'Ente Incorporante è una Fondazione, senza fini di lucro, né limiti di durata che si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, prevalentemente nel settore sanitario e socio-sanitario, nonché mediante azioni nell'ambito della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e tutela dei diritti civili, il tutto secondo i principi d'ispirazione Cristiano cattolica, a sostegno delle iniziative che la Diocesi di Bergamo propone attraverso i suoi organismi pastorali, in particolare la Caritas. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

In particolare, l'art. 2 dell'attuale Statuto dell'Ente Incorporante, riguardante l'oggetto sociale, stabilisce che:

"La Fondazione, senza fini di lucro, né limiti di durata, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, prevalentemente nel settore sanitario e socio-sanitario, nonché mediante azioni nell'ambito della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e tutela dei diritti civili, ai sensi del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, art.10, c.1, lettera a), nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 10.

Il tutto secondo i principi d'ispirazione cristiano cattolica, a sostegno delle iniziative che la Diocesi di Bergamo propone attraverso i suoi organismi pastorali, in particolare la Caritas.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione potrà:

- promuovere, realizzare e gestire strutture sanitarie e socio-sanitarie con attenzione particolare, benché non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;*
- realizzare e gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico od economico;*
- promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause della emarginazione sociale;*
- creare e gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere famiglie bisognose;*
- realizzare e gestire case di riposo per anziani;*
- mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;*
- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;*
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;*
- svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i più bisognosi;*
- svolgere o promuovere attività di formazione e di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio;*
- svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani;*
- promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;*
- svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali".*

2.2. Ente Incorporando (dati e finalità)

Fondazione Marina Lerma, con sede legale in Bergamo (BG), via Paleocapa, n. 2, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo al n.: 95153710165, R.E.A. n. 385102, (con iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche – Ente Regione Lombardia – n. 2330).

L'Ente Incorporando è una Fondazione senza scopo di lucro che, per volontà dei soci fondatori Lerma Gregorio e Morini Mariateresa e per conservare la memoria della loro figlia Marina Lerma, si propone di fornire contributi economici-finanziari a tutte quelle attività non profit che hanno come scopo principale il supporto alle persone disabili, in particolare, ma non esclusivamente, ai giovani e a quelle iniziative volte al recupero sociale tramite la formazione e l'introduzione nel mondo del lavoro. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

In particolare, l'art. 2 dell'attuale Statuto dell'Ente Incorporando, riguardante l'oggetto sociale, stabilisce che:

“La Fondazione si propone lo scopo di fornire contributi economico-finanziari a tutte quelle attività non profit che hanno come scopo principale il supporto alle persone disabili, in particolare, ma non esclusivamente, ai giovani e a quelle iniziative volte al recupero sociale tramite la formazione e l'introduzione nel mondo del lavoro, con particolare riguardo al territorio bergamasco.

A tale scopo la Fondazione potrà partecipare direttamente ad associazioni e cooperative preesistenti e costituire nuove iniziative.

La Fondazione per il conseguimento dei propri fini potrà regolamentare con specifiche convenzioni ogni intervento di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private.

La Fondazione, sempre ai suoi fini istituzionali, potrà svolgere attività di formazione, corsi di formazione e perfezionamento, in particolare nella ricerca; costituire comitati e gruppi di studio; partecipare a organizzazioni, nonché sostenere organizzazioni che abbiano finalità simili alle proprie”.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

Nell'ambito della definizione del futuro delle azioni e delle attività della Fondazione Marina Lerma, nonché in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle realtà che operano nel perimetro della Diocesi di Bergamo, i cui organi sono individuati dall'Ordinario Diocesano e che agiscono in settori comuni, è stata vagliata l'opportunità di procedere all'aggregazione delle due Fondazioni a commento, attraverso lo strumento giuridico della fusione per incorporazione, in quanti enti omogenei, operanti, sostanzialmente, in settori simili ed aventi scopi del tutto analoghi, non caratterizzati da specificità di carattere gestionali tali da suggerire il mantenimento dell'attuale autonomia organizzativa e giuridica.

In particolare, la fusione per incorporazione della Fondazione Marina Lerma nella Fondazione Angelo Custode Onlus, avente quest'ultima un oggetto sociale che ricomprende quello della prima, risponde ad una duplice esigenza:

- definire la migliore modalità possibile di valorizzazione della dotazione patrimoniale della Fondazione Lerma, al fine di garantire in termini tangibili e duraturi nel tempo le finalità e gli obiettivi che i fondatori della stessa avevano voluto porre a base della sua costituzione;
- semplificare e razionalizzare le realtà che operano nel perimetro della Diocesi di Bergamo, con particolare riferimento all'area della disabilità e della fragilità dei minori e delle loro famiglie.

Invero, da una parte, l'Ente Incorporante gestisce, già da tempo ed in particolare attraverso l'Unità d'Offerta afferente all'Istituto Angelo Custode di Predore, servizi socio-sanitari residenziali, diurni e ambulatoriali con specifico riferimento ai minori con disabilità ed alla famiglia. Altresì, l'Ente Incorporante opera anche attraverso diversi Consultori familiari dei quali uno che si occupa specificamente dell'adolescenza e delle fragilità connesse.

A partire dal 2018, nel polo di Bergamo dell'Ente Incorporante, è stata avviata l'esperienza di Casa Amoris Laetitia che accoglie minori in età pediatrica, anche per percorsi di fine vita e con l'attivazione di interventi integrati nell'area dei minori con grave disabilità che prevedono, oltre alla residenzialità, un servizio di diurnato ed un'area ambulatoriale.

Dall'altra, l'Ente incorporando, con modalità organizzative meno strutturate rispetto a quelle dell'Ente incorporante, fin dalla sua costituzione, ha messo a disposizione e valorizzato il proprio patrimonio mobiliare, al fine di garantire annualmente una serie di contributi ad Enti ed organizzazioni per la realizzazione di specifici progetti di intervento coerenti con le proprie finalità statutarie.

Tuttavia, negli ultimi anni, i proventi derivanti dagli investimenti finanziari della Fondazione Marina Lerma sono significativamente diminuiti, comportando difficoltà nell'erogazione dei predetti contributi.

Per tali ragioni, è stato aperto un confronto tra le due Fondazioni, individuando nell'istituto della fusione per incorporazione la migliore modalità di valorizzazione della dotazione patrimoniale della Fondazione Marina Lerma in un progetto pienamente rispondente alle proprie finalità statutarie e conforme ai desideri dei fondatori della stessa.

Altresì, detta soluzione è apparsa come la più idonea anche per consolidare e soprattutto rafforzare le molteplici attività e servizi nel campo della disabilità svolte ormai da decenni dalla Fondazione Angelo Custode Onlus.

Sul piano fattuale, la concretizzazione dell'Operazione consente di trovare le risorse necessarie per realizzare il progetto di sviluppo di casa Amoris Laetitia, che, come sopra detto, riguarda l'ambito della disabilità e fragilità dei minori, attraverso la riqualificazione del polo di Bergamo della Fondazione Angelo Custode. Progetto che prevede la destinazione di un nuovo edificio per ospitare l'intera filiera dei

servizi di residenzialità, diurnato, domicilio, ambulatorio, riabilitazione.

In breve, attraverso l'Operazione, da un lato, la Fondazione Angelo Custode Onlus riuscirebbe a garantirsi le risorse necessarie per realizzare il progetto poc'anzi descritto e, dall'altro, la Fondazione Marina Lerma riuscirebbe a perseguire nella sua massima espressione, ossia con la realizzazione di un edificio dedicato alla cura e al supporto della disabilità, la *mission* e lo scopo statutario della propria realtà, nel pieno rispetto del ricordo dei Fondatori e della loro figlia Marina Lerma.

In conclusione, l'Operazione è dunque idonea a razionalizzare e semplificare il perimetro degli enti Diocesani coinvolti nell'ambito della disabilità, consentendo la riconduzione di due Fondazioni operanti in settori simili in un unico soggetto giuridico e risultandone altresì dei benefici sia in termini di gestione e valorizzazione del patrimonio. Essa, pertanto, asseconda un più efficace, efficiente ed economico raggiungimento dei fini istituzionali dell'Incorporante e dell'Incorporanda.

4. MODIFICHE DEGLI STATUTI DELL'INCORPORANTE

Nel progetto di fusione, a seguito del perfezionamento dell'Operazione, sono proposte modifiche allo Statuto "A" e Statuto "B" dell'Incorporante introducendo esclusivamente delle premesse, come segue:

"Nella società odierna, pur in presenza di servizi resi dalla società civile, che hanno nella Regione Lombardia significative punte di eccellenza, restano alcune zone d'ombra, in cui la Diocesi di Bergamo attraverso l'impegno di alcune sue realtà, tra le quali, in particolare, la Fondazione Angelo Custode Onlus con le sue tre principali Unità d'Offerta (Istituto di Riabilitazione Angelo Custode; Scala di Giacobbe; Rete dei Consulenti familiari), ha esteso il proprio campo d'intervento, ponendo al centro di attività di assistenza, cura, riabilitazione e formazione, i soggetti che si trovano in maggiore stato di bisogno, anche con soluzioni innovative e sperimentali, con particolare riferimento alla disabilità.

Si pensi all'approccio sanitario educativo e sociale rivolto ai minori con disabilità, con interventi sanitari- riabilitativi, alla base dell'Istituto Angelo Custode di Predore, in intesa con le famiglie chiamate a condividere il progetto educativo individuale per il

figlio. Ancora, alle plurime iniziative del Centro Polifunzionale Scala di Giacobbe. La Diocesi ha, infatti, promosso un protocollo d'intenti con la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e l'Azienda Territoriale Sanitaria di Bergamo per la realizzazione di una realtà socio-sanitaria e socio-assistenziale composta da tre strutture: il Centro Koinonia (abbr. CDD), unità che presta particolare attenzione alla sindrome autistica e ai disturbi comportamentali gravi; la Residenza Sanitaria Disabili denominata Michael (abbr. RSD), che opera come struttura di accoglienza dei disabili che versano in condizioni di emergenza familiare e come struttura di residenzialità temporanea o prolungata; Casa Famiglia Betania, una casa famiglia per persone disabili prive di sostegno familiare, Piscina Siloe, piscina strutturata per la riabilitazione in acqua ei soggetti affetti da fragilità fisica e/o psichica.

Oltre a tali peculiari attività, la Diocesi di Bergamo in collaborazione e con il sostegno della Fondazione di Culto e Religione Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo, in Bergamo, ha voluto e sostenuto la nascita di realtà di grande impegno nel settore dell'assistenza della famiglia. Si ricordi il Consultorio familiare "Costante Scarpellini" di Bergamo, accreditato, che svolge attività di consulenza e di assistenza, che rappresenta solamente uno dei vari sei consultori diffusi in tutta la Provincia di Bergamo.

Infine, l'attenzione della Chiesa locale, specie in varie Parrocchie del territorio, si è rivolta all'assistenza agli anziani, specialmente se non autosufficienti, effetti da demenza senile, portatori di gravi cerebrolesi; ai malati di sindrome da immunodeficienza acquisita ("aids"), terminali, ecc., con iniziative anticipatrici, espressione di bisogni sociali sempre più diffusi.

Nel 2007, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo, al fine di meglio perseguire e coordinare le attività e finalità dei predetti Enti e di altri Enti ecclesiastici in generale, promuovendo una concezione di servizio "a rete", che valorizza il principio di sussidiarietà orizzontale e coordina le risposte istituzionalizzate dei settori del pubblico e del privato, è nata la volontà di costruire, nella continuità con le attività e realtà del passato sopra citate, una Fondazione per l'impegno nella promozione della vita umana e della famiglia, con amore e simpatia per ogni uomo e donna della società contemporanea.

Su indicazione e richiesta degli stessi Enti sopra citati e secondo il desiderio del Vescovo di Bergamo, essa vuole rappresentare un punto di riferimento unitario, in cui far convergere e meglio elaborare modelli essenziali adeguati ai tempi ed alla gravità delle persone assistite, sia sotto il profilo sanitario e assistenziale, dalla formazione ed educazione, sia propriamente etico. La "Fondazione Angelo Custode Onlus" costituisce in tal modo una realtà privilegiata nella Diocesi di Bergamo, in promozione alla vita e di servizio agli ultimi, in particolare, nel campo della disabilità, in piena sintonia con le autorevoli indicazioni e le direttive che la Chiesa italiana e bergamasca riservano alla pastorale sanitaria e della famiglia, alle quali conforma le proprie attività.

A partire dal 2018, presso il Centro polifunzionale Scala di Giacobbe, la Fondazione, riprendendo lo spirito originario dell'opera realizzata a Predore, ha avviato un nuovo progetto rivolto ai minori con grave disabilità, anche in situazione di fine vita ed alle loro famiglie. Nasce così il progetto di Casa Amoris Laetitia, pensato in termini integrati con una Struttura Poliambulatoriale ad indirizzo pediatrico, con l'esperienza

dell'assistenza a domicilio dei minori e dei progetti di diurnato e riabilitazione, valorizzando i servizi che la Fondazione offre, con particolare riferimento alla piscina terapeutica ed alla rete dei sei Consulori Familiari.

Per dare completamento e sviluppo al progetto avviato attorno all'esperienza di Casa Amoris Laetitia, la Fondazione Angelo Custode Onlus intende realizzare nuovi spazi recuperando un edificio industriale dismesso presente all'interno dell'area del Centro polifunzionale Scala di Giacobbe.

La condivisione di tale progetto ha portato il consiglio di amministrazione della Fondazione Marina Lerma ad assumere la decisione di far confluire il proprio patrimonio nella Fondazione Angelo Custode Onlus, attraverso lo strumento della fusione per incorporazione.

In assoluta sintonia con la mission di quest'ultima, la Fondazione Marina Lerma, ente senza scopo di lucro costituito nel dicembre del 2005 dai coniugi Signor Gregorio Lerma e Signora Mariateresa Morini, si è da sempre contraddistinta, per volontà dei soci fondatori e per conservare la memoria della loro figlia Marina Lerma, nell'azione di sostegno, attraverso l'erogazione di contributi economico-finanziari, a tutte quelle attività non profit che hanno come scopo principale il supporto alle persone disabili, in particolare, ma non esclusivamente, ai giovani e a quelle iniziative volte al recupero sociale, con particolare riguardo al territorio bergamasco.

Invero, i settori più rilevanti verso i quali la Fondazione Marina Lerma ha indirizzato le proprie risorse, sono stati quelli del sostegno socio-sanitario, educazione, istruzione, formazione, assistenza alle categorie socialmente deboli, in particolare, con disabilità.

In considerazione della sua storia e delle finalità della sua costituzione, il nuovo progetto della Fondazione Angelo Onlus, che prevede la realizzazione di spazi adeguati per dare continuità e sviluppo all'attività avviata nell'ultimo biennio relativa alla disabilità e fragilità dei minori, rappresenta il senso di piena continuità dell'azione e della mission della Fondazione Marina Lerma. Il nuovo edificio permetterà infatti di ospitare l'intera filiera dei servizi di residenzialità, diurnato, domicilio, ambulatorio, riabilitazione. Inoltre, la presenza dei consultori, in particolare del consultorio adolescenti, rappresenta un valore aggiunto per le possibili interazioni tra servizi rivolti alle famiglie ed ai minori. Si creeranno così le condizioni più opportune per offrire servizi integrati nella logica innovativa e flessibile che la dimensione del minore richiede. L'obiettivo è quello di costruire un percorso innovativo e di avanguardia che renda evidente e prenda in considerazione la specificità del minore con fragilità, tenendo conto del suo contesto familiare che ha pure necessità di essere accolto ed accompagnato nello svolgimento della funzione genitoriale. La realizzazione di spazi per la formazione permetterà di sviluppare percorsi di accompagnamento rivolti sia agli operatori sia ai familiari di minori con disabilità e fragilità.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Marina Lerma ha quindi ritenuto che il progetto proposto dalla Fondazione Angelo Custode Onlus potesse realizzare nella maniera più piena e duratura nel tempo le finalità che i coniugi Lerma intendevano perseguire con il loro generoso gesto teso ad onorare la memoria della figlia Marina, scomparsa in giovane età a seguito di una malattia incurabile.

Il nuovo edificio che verrà realizzato sarà intitolato a Marina Lerma proprio per

conservare ed onorare la memoria dei nobili intenti che hanno indotto i coniugi Lerma a costituire una Fondazione che potesse accompagnare il percorso dei minori con disabilità e fragilità e delle loro famiglie.

Al fine di conservare la memoria dell'attività svolta dalla Fondazione Lerma dalla sua costituzione, l'archivio della stessa verrà conferito e custodito nell'archivio della Fondazione angelo Custode Onlus".

L'introduzione delle Premesse e l'assenza di altre modifiche statutarie è invero giustificato dal fatto che l'incorporazione della Fondazione Marina Lerma all'interno della Fondazione Angelo Custode Onlus trova la propria sostenibilità anche solo osservando la comunione d'intenti e di finalità tra i due Enti, soprattutto nell'ambito della disabilità. Difatti, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della Fondazione Marina Lerma è espressamente previsto che *"La Fondazione si propone lo scopo di fornire contributi economico-finanziari a tutte quelle attività non profit che hanno come scopo principale il supporto delle persone disabili (...)"*, così come oggetto sociale della Fondazione Angelo Custode Onlus è *"(...) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, prevalentemente nel settore sanitario e socio-sanitario"*, di cui una delle più importanti traduzioni nel concreto è stata proprio la realizzazione di strutture dedicate alla disabilità minorile e adulta (si v., a titolo d'esempio, le già citate attività svolte dall'Istituto Angelo Custode di Predore). Traduzione che troverà un ulteriore sviluppo e ampliamento proprio con la realizzazione del citato progetto, grazie al fondamentale ed indispensabile sostegno dalla Fondazione Marina Lerma attraverso lo strumento della fusione per incorporazione all'interno della Fondazione Angelo Custode Onlus.

Infine, nell'ambito delle motivazioni sopra indicate che hanno comportato la scelta dell'Operazione, il consiglio di amministrazione dell'Incorporante ha accolto le richieste dell'Incorporanda di intitolare il nuovo edificio alla memoria della piccola Marina Lerma e di sottoporre all'Ordinario della Diocesi di Bergamo la possibilità di riservare un posto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Angelo Custode Onlus ad un rappresentante individuato dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporanda ovvero a persona che si è contraddistinta nel settore della disabilità.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

La fusione per incorporazione della Fondazione Marina Lerma nella Fondazione Angelo Custode Onlus viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 ottobre 2020, assunte quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quarter del codice civile, in quanto applicabile.

La Fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio di denaro, in quanto gli Enti Partecipanti alla Fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro né prevedono la distribuzione degli utili e del patrimonio sotto qualsiasi forma.

Inoltre, non è prevista alcuna ipotesi di aumento del capitale sociale della Fondazione Angelo Custode Onlus trattandosi di Fondazioni che, per loro natura, sono prive di capitale sociale.

Non è prevista altresì alcuna ipotesi di aumento del fondo di dotazione.

Il patrimonio dell'Ente Incorporante si incrementerà sulla base del valore patrimoniale netto iscritto al 31.10.2020 dell'Ente Incorporando.

6. METODO DI VALUTAZIONE

Gli amministratori, pur in assenza di rapporto di cambio, hanno proceduto a valutare i rispettivi patrimoni degli Enti partecipanti alla fusione per verificare la salvaguardia del fondo di dotazione dell'Ente Incorporante, anche ai fini del mantenimento del riconoscimento giuridico dell'ente risultante dalla fusione.

Il valore economico di una Fondazione, così come per le società od altri soggetti giuridici, è una quantità astratta, ossia non è fondata su dati analiticamente determinabili. La sua valutazione richiede il ricorso a stime, assunzioni ed ipotesi che potrebbero portare a valutazioni differenti del medesimo ente. L'analisi, dunque, deve basarsi su presupposti logici, ragionevoli, ricostruibili e verificabili nel tempo o utilizzati per realtà comparabili.

Al fine di fornire le informazioni previste, sono stati analizzati i criteri di valutazione ritenuti più coerenti con la finalità dell'analisi che consiste nella stima del valore economico degli Enti che partecipano alla Fusione al fine di salvaguardare il fondo di dotazione dell'Ente Incorporante a seguito dell'operazione.

L'analisi è stata operata con l'intento di determinare, nell'ambito dei criteri di valutazione comunemente utilizzati per le finalità di cui sopra e tenuto conto della fattispecie, il metodo più congruo da applicare omogeneamente ad entrambe le Fondazioni, fornendo quindi valori significativamente raffrontabili.

Nello svolgimento dell'analisi comparativa dei diversi metodi di valutazione utilizzabili, il principale elemento di scelta è stato individuato nella circostanza che entrambi gli Enti non hanno scopo di lucro e non possono perciò distribuire in nessun modo, neppure all'atto dello scioglimento, utili o riserve di utili. Ne consegue che, la Fusione avverrà senza rapporto di cambio né alcun conguaglio di denaro.

Tale circostanza rende inadatto l'utilizzo dei principali metodi elaborati dalla dottrina con riferimento a soggetti con scopo di lucro, quali criteri reddituali o finanziari.

Nel caso di specie – Fusione per incorporazione della Fondazione Maria Lerma nella Fondazione Angelo Custode Onlus – si ritiene opportuno procedere con una stima dei rispettivi patrimoni secondo il metodo patrimoniale semplice, il quale determina il valore di una "società" come somma delle componenti attive e passive del suo patrimonio valutate analiticamente, ciascuna con il criterio più appropriato, mediante l'attribuzione di valori attuali (ossia "correnti" o "di mercato").

Nella valutazione si è tenuto conto dei valori contabili iscritti a bilancio alla data del 31.10.2020 ritenendoli coerenti con il valore corrente e/o di mercato in quanto, ove ritenuto opportuno, sono state apportate le necessarie svalutazioni nonché iscritti adeguati fondi rischi relativi a particolari situazioni emergenziali in corso o per rischi futuri.

7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La fusione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche/Registro Unico nazionale del Terzo Settore (di seguito, anche solo, la "Data di Efficacia").

A partire dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Incorporanda.

8. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE SUI CREDITORI E DIPENDENTI

Per effetto della fusione tutti gli elementi dell'attivo e del passivo dell'Ente Incorporando saranno automaticamente trasferiti alla Incorporante e, pertanto, tutti i creditori dell'Ente Incorporando diventeranno creditori della Incorporante.

I creditori potranno poi eventualmente beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della procedura di opposizione loro garantita dall'art. 2503 c.c..

Non sono presenti dipendenti in capo all'Ente Incorporando, pertanto, non vi si sono particolari assunzioni di diritti od obblighi in capo alla Incorporante.

9. RIFLESSI FISCALI SULLE FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Tenuto conto della peculiare situazione degli enti oggetto di fusione, si precisa in ogni caso che ai fini delle imposte sui redditi, la fusione è fiscalmente neutra e, quindi, non costituisce in Italia realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Incorporanda, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

10. ULTERIORI PROFILI GIURIDICI

In riferimento alla prospetta operazione di fusione, il Legislatore è intervenuto, nell'ambito della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), con l'art. 42-bis c.c., il quale prevede che

“Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. [...]”

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.”

Nell'espletamento delle attività e predisposizione dei documenti necessari al perfezionamento dell'operazione di fusione, considerata la recente riforma civilistica ed in assenza di specifica prassi normativa, si è tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 77-2020/I.

Si ritiene dunque che la Fusione sia regolata dalle norme di cui agli art. 2501 ss. Codice civile, ove applicabili in quanto compatibili con le peculiarità che caratterizzano le fondazioni, in quanto enti non lucrativi e, in quanto tali, contraddistinti da struttura e scopo differenti rispetto alle società commerciali.

In particolare, è previsto che:

- il Progetto di Fusione, una volta approvato dai rispettivi organi amministrativi degli Enti Partecipanti alla Fusione, venga depositato – ove possibile - per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- vengano depositati presso le sedi di ciascuna delle Fondazioni i documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile;

- il Progetto di Fusione sia quindi oggetto di approvazione in via definitiva da parte dei competenti organi degli Enti Partecipanti alla Fusione, e dunque da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione;
- le delibere assunte dagli Organi Amministrativi di cui alla linea che precede, vengano depositate per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore, unitamente ai relativi allegati, al fine di garantire le formalità pubblicitarie;
- sia riconosciuto ai creditori delle due Fondazioni il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, a decorrere dalle rispettive iscrizioni di cui alla linea che precede;
- trascorso il termine di cui al richiamato art. 2503 del codice civile, venga stipulato l'atto di Fusione e lo stesso venga iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore, previa approvazione dell'atto medesimo da parte del Presidente Regionale, qualora previsto;
- del Progetto di fusione e dei documenti di cui debba essere garantita la formalità pubblicitaria, se ne dia ampia diffusione attraverso la relativa pubblicazione sui siti internet di entrambi gli Enti.

Si rammenta, infine, che ai sensi del menzionato art. 2501-septies del codice civile i seguenti documenti vengono depositati presso le sedi degli Enti Partecipanti alla Fusione:

- Il Progetto di Fusione;
- le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater del codice civile, come indicate al paragrafo 5 che precede;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi, comprensivi delle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale delle Fondazioni, ove nominati;
- la presente Relazione Illustrativa e l'analoga Relazione Illustrativa della Fondazione Angelo Custode, redatte dai rispettivi Consigli di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, in quanto applicabile;
- la Relazione dell'Esperto nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, in quanto applicabile.

Bergamo, 14 dicembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Marina Lerma

Il Presidente

Don Mario Eugenio Carminati

